

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Deliberazione n. 53 del 23 MAR. 2012

Oggetto: Causa "Gentile Antonina c/Provincia Regionale di Messina".Corte d'Appello di Messina - sezione lavoro. Autorizzazione al Sig. Presidente a resistere in giudizio e al conferimento del relativo mandato difensivo.

L'anno duemiladodici il giorno VENTITRE del mese di MARZO nella sala delle adunanze della Provincia Regionale di Messina, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento di:

PRESENTE

1.	Presidente On. Avv. Giovanni Cesare	RICEVUTO	<u>Si</u>
2.	Assessore Dott. Antonino	TERRANOVA	<u>No</u>
3.	Assessore Dott. Michele	BISIGNANO	<u>Si</u>
4.	Assessore Sig. Renato	FICHERA	<u>Si</u>
5.	Assessore Dott. Rosario	CATALFAMO	<u>No</u>
6.	Assessore Dott. Carmelo	TORRE	<u>Si</u>
7.	Assessore Dott. Pasquale	MONEA	<u>Si</u>
8.	Assessore Dott. Salvatore	SCHEMBRI	<u>Si</u>
9.	Assessore Prof. Giuseppe	DI BARTOLO	<u>No</u>
10.	Assessore Dott. Maria Rosaria	CUSUMANO	<u>No</u>
11.	Assessore Dott. Maria	PERRONE	<u>Si</u>
12.	Assessore Sig. Giuseppe	MARTELLI	<u>Si</u>
13.	Assessore Dott. Mario	D'AGOSTINO	<u>No</u>
14.	Assessore Dott. Rosario	VENTIMIGLIA	<u>Si</u>

Assume la Presidenza On. Avv. Giovanni Cesare RICEVUTO
Partecipa il Segretario Generale Avv. Anna Maria TRIPODO
Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

LA GIUNTA PROVINCIALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione relativa all'oggetto;

Vista la L.R. n. 48 dell'11/12/1991 che modifica ed integra l'Ordinamento Regionale degli E.E.L.L.;

Vista la L.R. n. 30 del 23/12/2000;

Visti i pareri favorevoli sulla proposta suddetta, espressi ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000;

- per la regolarità tecnica, dal responsabile dell'Ufficio dirigenziale;
- per la regolarità contabile e per la copertura finanziaria della spesa, dal responsabile dell'apposito Ufficio dirigenziale finanziario;

Ritenuto di provvedere in merito;

Ad unanimità di voti

DELIBERA

Approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, facendola propria integralmente.



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA PROVINCIALE

1°Dipartimento

U.D. Affari Legali, risorse umane, programmazione negoziata e partecipazioni azionarie

U.O. Legale e contenzioso – U.O. Studi e consulenze giuridiche

Dirigente dott. Antonino Calabrò

Oggetto: Causa “Gentile Antonina c/Provincia Regionale di Messina”.Corte d’Appello di Messina – sezione lavoro. Autorizzazione al Sig. Presidente a resistere in giudizio e al conferimento del relativo mandato difensivo.

PROPOSTA

PREMESSO che con atto notificato il 17/05/2011 la dipendente provinciale signora Gentile Antonina ha proposto appello innanzi alla Corte di Appello di Messina, sezione lavoro, avverso la sentenza n° 4038/10 con cui il Tribunale di Messina ha rigettato le domande proposte dall’attore compensando le spese;

CONSIDERATO che è necessario per questo Ente costituirsi anche in questo grado del giudizio per resistere alle domande di controparte;

CHE pertanto, è necessario autorizzare il Sig. Presidente p.t. di questo Ente a costituirsi in giudizio e a nominare un difensore di fiducia, al quale accordare ogni più ampia facoltà di legge, per resistere alle domande di controparte;

DATO ATTO che per tale attività il compenso da corrispondere al libero professionista è pari a €2.200,00= per onorari, competenze, spese per C.P.A. e I.V.A., quest’ultima se dovuta, da imputare al codice 1010903 cap. 2260 del Bilancio 2011;

VISTO il Testo Coordinato delle Leggi Regionali relative all’Ordinamento degli Enti Locali pubblicato sulla G.U.R.S. n. 20 del 09/05/08;

VISTO il D. L. n. 223/06 convertito con L. n. 248 del 04/08/06;

VISTO lo Statuto Provinciale;

SI PROPONE CHE LA GIUNTA PROVINCIALE

DELIBERI di:

PRENDERE ATTO di quanto esposto nella parte narrativa del presente provvedimento;


AUTORIZZARE il Sig. Presidente di questa Provincia Regionale a resistere nel giudizio d'appello promosso dalla signora Gentile Antonina innanzi alla Corte di Appello di Messina, sezione lavoro, con atto notificato in data 17/05/11, dando mandato allo stesso di conferire il relativo incarico difensivo ad un Legale di fiducia dell'Ente, al quale accordare ogni e più ampia facoltà di legge;

DARE ATTO che per tale attività il compenso da corrispondere al libero professionista è pari a € 2.200,00= per onorari, competenze, spese C.P.A. e I.V.A., quest'ultima se dovuta;

IMPUTARE la somma complessiva di € ^{2.200,00}~~3.800,00~~ sul cod. 1010903 cap. 2260 del Bilancio 2011;

DARE MANDATO al Dirigente del 1° Dipartimento -U.D. Affari Legali, U.O. Legale e Contenzioso, di porre in essere gli atti consequenziali all'approvazione del presente provvedimento.

Il Responsabile dell'Unità Operativa



IL DIRIGENTE



Addi, _____

Il Presidente e/o Assessore



PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L. R. n. 30 del 23/12/2000, si esprime parere:

FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di deliberazione.

Addi 13.6.2011

IL DIRIGENTE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L. R. n. 30 del 23/12/2000, in ordine alla regolarità contabile della superiore proposta di deliberazione, si esprime parere:

FAVOREVOLE

Addi 15 FEB 2012

IL RAGIONIERE GENERALE

Il Dirigente

del 2° Dip. 1° U.D.

Dott. Antonino Calabro

Ai sensi dell'art. 55, 5° comma, della L. 142/90, si attesta la copertura finanziaria della superiore spesa.

Addi 15 FEB 2012

2° DIP. 1° U.D. U.O. IMPEGNI E PARERI

Impegno n. 1749 Atto _____ del _____

Importo € 2.200,00

Disponibilità Cap. 2260 Bil. 2011

Messina 30/12/11 Il Funzionario

IL RAGIONIERE GENERALE

Il Dirigente

del 2° Dip. 1° U.D.

Dott. Antonino Calabro

Letto confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

F.to *On. Avv. Giovanni Cesare RICEVUTO*

L'ASSESSORE ANZIANO

F.to *Dott. Michele BISIGNANO*

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to *Avv. Anna Maria TRIPODO*

Il presente atto sarà affisso all'Albo
nel giorno festivo _____

Il presente atto è stato affisso all'Albo
dal _____ al _____

L'ADDETTO

F.to _____

Messina li. _____

L'ADDETTO

F.to _____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(art. 11 L.R. 3-12-1991 n. 44)

Il sottoscritto Segretario Generale della Provincia,

CERTIFICA

che la presente deliberazione 2 pubblicata all'Albo di questa Provincia il 25 MAR. 2012 giorno festivo e per quindici giorni consecutivi e che contro la stessa _____ sono stati prodotti, all'Ufficio Provinciale, reclami, opposizioni o richiesta di controllo.

Messina, dalla Residenza Provinciale, addì _____

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to _____

TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

(4° comma art. 4 L.R. 5-7-1997 n. 23)

La presente deliberazione viene trasmessa ai capigruppo consiliari, riguardando materie elencate al 3° comma dell'art. 4 legge 5-7-1997 n. 23.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to _____

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del comma _____ dell'art. _____ della Legge Regionale 3-12-1991 n. 44 e successive modifiche.

Messina, dalla Residenza Provinciale, addì _____

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to _____

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Messina, dalla residenza Provinciale, addì 23 MAR. 2012



SECRETARIO GENERALE

[Handwritten signature]

STUDIO LEGALE
Avv. Giuseppe Tribulato
Via Felice Bisazza n. 30
98122 MESSINA - Tel. 090.675520
Cod. Fisc. TRB GPP 69S28 C351W
Partita IVA 01986540837



CORTE DI APPELLO DI MESSINA

Sezione Lavoro

Ricorso in Appello

de
nell'interesse della sig.ra ~~GENTILE~~ ANTONINA, nata a Messina il 24.04.1956, elettivamente domiciliata in via F. Bisazza n. 30, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Tribulato (tel. 090-675520; fax 090-675369; e-mail: studiotribulato@pec.giuffre.it) che la rappresenta e difende giusta procura a margine del presente atto;

ricorrente-appellante

contro

- PROVINCIA REGIONALE di MESSINA, in persona del Presidente pro-tempore, elettivamente in via XXIV Maggio n. 18, presso il procuratore costituito in primo grado, avv. Raffaele Tommasini;

resistente-appellata

e nei confronti di

- LUCA' GIACOMO, residente in Messina via Palermo, n.339, contumace nel giudizio di primo grado;

contro-interessato

Oggetto: ricorso in appello avverso Sentenza n. 4038/10 del Tribunale di Messina (GL dott. G. Di Bella) pronunciata e depositata in data 11.11.2010 e non notificata.

La sig. Gentile, dipendente della Provincia Regionale di Messina con la qualifica di "Programmatore di Gestione Operativa" categoria C, livello economico C3, partecipava alla selezione del personale dipendente dell'Ente convenuto, ai fini dell'attribuzione dei livelli economici differenziati di professionalità (in seguito LED).

Costituisco e nomino per rappresentarmi e difendermi in ogni fase e grado del presente giudizio anche di opposizione e di esecuzione, l'Avv. Giuseppe Tribulato conferendogli ogni più ampia facoltà di legge, ivi compresa quella di rinunciare agli atti del giudizio e transigere la controversia, eleggo domicilio in Messina via Felice Bisazza, n. 30. Autorizzo al trattamento dei dati personali, comuni, sensibili e giudiziari ai sensi del D.lgs. 196/03.

gentile Antonina
per autentico

F.to Avv. Giuseppe Tribulato

LAVORO PUBBL. IMP
AGRARIA
Cron. N. 15/103
Trasl.

Spese Post.

Tot. _____
L'UFFICIALE GIUDIZIARIO

Il datore di lavoro, dopo aver sollecitato la sig.ra Gentile Antonina a pervenire al Settore Personale gli eventuali titoli culturali e professionali posseduti e/o conseguiti alla data dell' 01.04.1999, con nota n. prot. 1001/P del 21.01.03, comunicava all'odierna appellante di essersi collocata al posto n. 13 della graduatoria degli aventi diritto appartenenti alla ex 6^ qualificazione (cat. C, ex CCNL Enti Locali 01.04.1999), con il punteggio di punti 52,750, così ripartiti:

- punti 32,250 per titoli di servizio (dall'01.04.1987 al 31.12.1997);
- punti 20,00 per titoli culturali (diploma di scuola media superiore);
- punti 0,50 per titoli professionali (corso di aggiornamento).

La sig.ra Gentile, tempestivamente inoltrava richiesta di informazioni e chiarimenti circa i criteri adottati nella selezione e nel predisporre la graduatoria degli aventi diritto al LED, chiedendo nella specie per quale motivo non fosse stato valutato ai fini della selezione, l'attestato di qualificazione lasciato dall'Istituto ISCOTA S.r.l. a seguito della partecipazione al corso di *Programmazione di elaborazione elettronica dei dati*".

La Provincia, con nota n. prot. 5784/P del 29.04.03, a firma del dirigente Coordinatore sig. Bonsignore Giuseppe, dichiarava che per l'attribuzione del LED, il Regolamento Provinciale approvato con deliberazione n. 77 del 23.07.1991, considerava validi solo i corsi di formazione professionale di durata non inferiore a tre mesi, se organizzati da enti Statali, Regionali o da Enti Pubblici (o legalmente riconosciuti), con attestazione di superamento dell'esame finale e che, per tale ragione, non risultando a detta della Provincia, l'Istituto ISCOTA un Ente legalmente riconosciuto, il titolo prodotto non poteva essere ritenuto valido ai fini della graduatoria LED.

Veniva quindi depositato ricorso in primo grado in data 23.04.2004 dalla sig.ra Gentile Antonina la quale chiedeva il riconoscimento del LED, con conseguente correzione della graduatoria pubblicata dall'Ente datoriale ed altresì il corretto inquadramento professionale comprensivo della progressioni economiche orizzontali.

L'Ill.mo Tribunale di Messina, in data 11.11.2010, con Sentenza n. 4028/10 si pronunciava rigettando il ricorso proposto dalla sig.ra Gentile Antonina compensando le spese tra le parti.

La pronuncia de qua si mostra errata, ingiusta e contraddittoria, e se ne chiede la riforma per i seguenti motivi in fatto e

DIRITTO

L'art. 6 del Regolamento Provinciale, adottato con Deliberazione del 23.07.1991, è intitolato "definizione e valutazione dei titoli professionali" e testualmente recita al primo comma:

- *"Come titoli professionali sono valutate le sottoelencate attività professionali e di studio, formalmente documentate, non riferibili ai titoli già valutati nella precedente categoria, idonee ad evidenziare, ulteriormente, il livello di qualificazione professionale, acquisito nell'arco dell'intera carriera e specifiche rispetto alla qualifica funzionale posseduta e/o alla posizione di lavoro ricoperta".*

Il terzo capoverso prosegue chiarendo che:

- *"la categoria sub colonna 4 comprende i corsi di formazione e specializzazione (diversi dai corsi di aggiornamento) di durata non inferiore a tre mesi, organizzati da Enti Statali, Regionali o da Enti pubblici (o legalmente riconosciuti) con attestazione di superamento di esami finale."*

Nella parte motiva dell'impugnanda Sentenza, il Tribunale di Messina afferma testualmente che:

"..non è contestato, nel caso che occupa, che l'attestato di cui parte ricorrente chiede il riconoscimento rientri nei corsi di formazione e specializzazione. Non è contestato [?], inoltre, che l'Iscota, ovvero l'Istituto presso il quale la ricorrente conseguì l'attestato non riconosciuto dalla Provincia Regionale di Messina, non rientri negli Enti individuati dalla

norma in commento, onde legittimamente l'Amministrazione, in ottemperanza a quanto previsto, non ha riconosciuto il titolo in questione."

Tale errato assunto posto a base del convincimento logico-giuridico del Giudice di prime cure portava ingiustamente al rigetto delle domande attoree.

La ratio dei criteri selettivi per l'attribuzione del c.d. LED era quella di premiare i dipendenti professionalmente più preparati e formati, preparazione che doveva essere certificata da idonei attestati professionali resi alla conclusione di corsi di formazione e specializzazione. Il Regolamento Provinciale al proprio art. 6 non fa altro che richiamare la normativa all'epoca vigente in materia di formazione professionale (contenuta nella legge quadro n. 845/1978) che demandava alle Regioni la potestà legislativa in materia di orientamento e formazione professionale (nella Regionale Siciliana a sua volta demandata all'Assessorato Regionale del Lavoro).

A tal fine va osservato che l'art. 3 della legge-quadro in materia di formazione professionale, n. 845 del 21.12.1978, dispone che ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, le regioni esercitano la potestà legislativa in materia di orientamento e di formazione professionale, disciplinando la delega agli enti locali territoriali delle funzioni amministrative nelle materie interessate dalla citata legge. L'art. 14 della medesima normativa sancisce che gli attestati rilasciati al termine dei corsi di formazione professionale volti al conseguimento di una qualifica, e con il superamento delle prove finali, costituiscono titolo per l'ammissione ai pubblici concorsi.

L'Assessorato del Lavoro pertanto, con le circolari nel tempo emanate, ha solamente definito i criteri e le condizioni di validità degli attestati professionali rilasciati dai vari Enti di Formazione, per essere considerati "legalmente validi".

All'uopo occorre specificare che non è l'Ente ad essere "legalmente riconosciuto" (?) ma sono gli attestati dallo stesso emessi ad avere validità giuridica e ad essere "legalmente riconosciuti" come validi nel nostro sistema giuridico (ad esempio per l'iscrizione con una determinata qualifica presso gli uffici di collocamento o, nel caso in esame, per la progressione economica di carriera).

E' innegabile che l'attestato per cui è causa rilasciato dall'Istituto ISCOTA e convalidato dal CONSORZIO PROVINCIALE PER L'ISTRUZIONE TECNICA DI MESSINA, certificava la partecipazione della sig.ra Gentile al Corso libero di "Programmazione di Elaborazione Elettronica dei Dati" dal 11.02.1980 al 25.06.1980 (più di quattro mesi) ed il superamento della prova finale in data 26.06.1980, con votazione di 29/30. In calce veniva riportata la firma a visto del Consorzio nella persona del Presidente, la firma del Dott. Villari, rappresentante del Consorzio in seno alla commissione esaminatrice ed infine la firma del Direttore del corso.

Per tali motivi lo stesso è da considerarsi legalmente valido ed efficace e non solo perché ciò risulta certificato dal Direttore dell'Ufficio Provinciale del Lavoro di Messina con la nota n. prot. 10545/2006 prodotta in atti ma anche perché tale attestato è conforme alla Circolare n. 3 prot. 1207/1992 all'epoca emanata dall'Assessorato Regionale al Lavoro che contiene disposizioni in merito alla validità degli attestati rilasciati dagli Enti che svolgono corsi liberi di formazione e dal Consorzio Provinciale per l'Istruzione Tecnica (proprio il Consorzio che rilasciava l'attestato per cui è causa), in data anteriore al 1.04.1987.

Testualmente si legge che:

- "gli attestati rilasciati dagli Enti suddetti [Consorzio Provinciale per l'Istruzione Tecnica e Enti che hanno svolto corsi liberi di formazione

professionale] *antecedentemente all'11/04/1987 (data di trasferimento delle attribuzioni all'Amministrazione regionale) sono validi, al fine del riconoscimento della qualifica, se recano espressamente la dichiarazione della presenza nella Commissione d'esami del Direttore del Consorzio per l'istruzione tecnica o di un suo delegato o di un rappresentante del Ministero del Lavoro".*

Orbene, il discusso attestato posseduto dalla sig.ra Gentile, presenta ogni requisito di validità ed è pertanto da considerarsi "legalmente riconosciuto" e valido.

Il punteggio finale spettante di diritto alla sig.ra Gentile Antonina nella procedura per l'attribuzione del LED era di punti 53,750 e non di punti 32,750, che posizionerebbero la stessa non più alla posizione n.13 ma a quella utile n. 2 della graduatoria LED:

- punti 32,250 per titoli di servizio (dall'01/04/1987 al 31/12/1997);
- punti 20,00 per titoli culturali (diploma di scuola media superiore);
- punti 0,50 per titoli professionali (corso di aggiornamento);
- punti 1,00 per corsi di formazione e di specializzazione.

Poiché dal riconoscimento in capo alla sig.ra Gentile della invocata posizione n. 2 all'interno della Graduatoria LED, ex 6^a qualifica funzionale, su un totale di n. 5 posti disponibili, il sig. Lucà Giacomo posizionatosi alla posizione n. 5 perderebbe il diritto al riconoscimento del livello economico differenziato, si notifica il presente ricorso anche allo stesso quale contro interessato come fatto in primo grado.

Da ultimo, con l'entrata in vigore del CCNL comparto Regioni ed Autonomie Locali del 31/03/99 l'istante vanta il diritto all'inquadramento nella Categoria "C" posizione economica "2" (ex 6^a LED) ed a seguito dell'approvazione del Contratto Collettivo Decentrato di Categoria approvato

dalla Provincia Regionale di Messina con deliberazione di G.M. n.1924 del 28/12/2000 e n.2051 del 29/12/2000 al riconoscimento della Categoria C3 per l'anno 1999 e C4 per l'anno 2000 e seguenti.

La sig.ra Gentile Antonina, rappresentata e difesa come in atti chiede che l'On.le Corte adita voglia accogliere le seguenti

DOMANDE

1) accertare e dichiarare il diritto della sig.ra Gentile Antonina ad essere inserita alla posizione n.2 della graduatoria LED ex 6 q.f. pubblicata dalla Provincia Regionale di Messina nell'anno 2002, e per l'effetto condannare l'Ente resistente alla rideterminazione in parte qua della suddetta Graduatoria;

2) accertare e dichiarare il diritto della sig.ra Gentile Antonina al riconoscimento del LED (livello economico differenziato) con decorrenza economica 01/01/1998 ed al conseguente inquadramento nella categoria C3 a far data 01/04/99 ed all'inquadramento nella Categoria C4 a far data 01/01/2000 tenendo conto delle progressioni orizzontali nelle more espletate dall'Ente per tutto il personale;

3) condannare la Provincia Regionale di Messina al pagamento delle differenze retributive dovute oltre interessi e rivalutazione monetaria.

Con vittoria di spese e compensi di difesa oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge per entrambi i gradi di giudizio.

Si produce:

- a) Sentenza n. 4038/10 emessa dal Tribunale di Messina (Dott.ssa Di Bella) in data 11.11.2010; b) Fascicolo di parte del giudizio di primo grado.

Messina li, 07/04/2011

avv. Giuseppe Tribulato

Depositato in Cancelleria

Messina 13 APR 2011

L'Assistente Ufficiale
Umberto Castelli



R.G.: 650/2011

Cron. 3092/2011

Corte d'Appello Messina sez.Lavoro

SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA

UFFICIO RUOLO GENERALE DELLE CONTROVERSIE DI LAVORO E PREVIDENZA

IL PRESIDENTE

Lotto il ricorso che precede, visto l'art. 435 c.p.c.

Nomina Giudice Relatore il Cons. **STURNIOLO EMMA**

E fissa l'udienza di discussione per il giorno **27/09/2011** ore **09:30**

Presso: Corte d'Appello Messina sez.Lavoro

Sezione/Collegio: 01 - prima sezione

Via San Domenico Savio Pal. Pugliatti

Si comunichi alla difesa appellante

29/04/2011

Messina


2 MAG. 2011

Il Presidente

Depositato in cancelleria il 2 MAG. 2011

L'Assistente Giudiziario

Ieni Roberto




MISSO



RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza come in atti io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Notifiche della Corte D'Appello di Messina ho notificato il suesteso atto a:

- PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in via XXIV Maggio n. 18 presso lo studio del procuratore costituito, prof. Avv. Tommasini Raffaele.

A mani proprie
A mani del addetto allo studio Avv.
A mani della Segreteria *De Mattino J.*
Data: *17/5/11*

[Signature]

- LUCA' GIACOMO, residente in via Palermo n. 339 Messina.